

**STATUTO DELLA
CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA ITALIANA IN AUSTRALIA**

PARTE I: INTRODUZIONE

1. Nome:

Il nome registrato dell'Associazione e': Italian Chamber Of Commerce and Industry in Australia Incorporated, qui di seguito per brevit  "Camera".

2. Sede della Camera:

La sede della Camera sara' a Sydney nello Stato del New South Wales negli uffici che verranno stabiliti dal Consiglio INOLTRE potranno essere costituite, a discrezione del Consiglio, sedi secondarie in altre localita' del New South Wales o di altri stati d'Australia.

3. Definizioni:

I termini e le espressioni elencate hanno il significato qui di seguito indicato per ciascuno di essi, salvo non risulti il contrario:

"**Atto**" significa Atto di Incorporazione delle Associazioni 1984 (e sue modifiche).

"**la Camera**" significa la Camera di Commercio e Industria Italiana in Australia.

"**il Consiglio**" significa ente governativo della Camera come definito all'articolo 29.

"**la Commissione**" e' la Commissione dei consumatori del New South Wales.

"**Esecutivo**" significa il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario Generale.

"**Socio**" significa socio della Camera.

"**Regole**" significa le Regole (qualora esistenti) utilizzate per la registrazione di Associazioni e disposte dal Dipartimento di Commercio del New South Wales e conformi a tale Regolamento.

"**il Regolamento**" significa il Regolamento delle Associazioni registrate secondo l'atto del 1985 (e successive modifiche).

Nei seguenti articoli:

- (1) il riferimento a una funzione sottintende il riferimento a poteri, autorita' e doveri;
- (2) il riferimento all'esercizio di funzione include, dove la funzione e' un dovere, un riferimento all'adempimento del dovere;
- (3) quanto disciplinato dall' Atto del 1987, viene applicato anche nei confronti di questo statuto e che sarebbero applicate anche qualora fossero emanazione e strumento dell'atto stesso;
- (4) le parole che riportino il genere maschile potrebbero, dove il contesto lo permetta, includere il genere femminile e viceversa.
- (5) un riferimento a una persona puo' includere il riferimento all'azienda, associazione o altro ente registrato o no.

PARTE II: OBIETTIVI E POTERI:

4. Obiettivi:

4.1 L'istituzione chiamata "Camera di Commercio e Industria Italiana in Australia" e in inglese "The Italian Chamber of Commerce and Industry in Australia" e' stata fondata in base al decreto del 13 ottobre 1918, N. 1573, 20 febbraio 1919, N. 273 e 1 luglio 1970, N. 518 che disciplina l'organizzazione della Camere di Commercio Italiane all'estero.

4.2 Gli obiettivi della Camera sono:

- (1) Lo sviluppo, attraverso ogni possibile attivita', delle relazioni commerciali tra Italia e Australia.
- (2) La salvaguardia dei soggetti interessati allo scambio di beni e servizi tra Italia e Australia.
- (3) Lo sviluppo di tutte le attivita' aventi come scopo la promozione di scambi commerciali di natura non politica.
- (4) La diffusione di informazioni commerciali attraverso pubblicazioni periodiche e altri mezzi.
- (5) Cooperare con le autorita' governative italiane e australiane (Commonwealth, Stato e locale), in particolar modo con il Ministero Italiano per gli Affari Esteri, il Ministero delle Attivita' Produttive, l' Ufficio del Turismo Italiano (ENIT), l'Istituto Commercio Estero (I.C.E.) e Istituto Italiano di Cultura (I.I.C.).
- (6) Operare come un ente autonomo e indipendente all'interno del Commonwealth d'Australia in cooperazione con le altre Camere di Commercio Italiane in Australia nell'interesse dei propri associati e sempre che il Consiglio ritenga che tale cooperazione abbia gli stessi obiettivi stabiliti dal presente regolamento.
- (7) Affiliarsi e cooperare con altri enti che abbiano obiettivi e interessi simili.
- (8) Qualsiasi attivita' idonea al conseguimento degli obiettivi della Camera.
- (9) Promuovere e sviluppare relazioni nel commercio locale e internazionale che vadano a beneficio della Camera e dei suoi soci.

5. Poteri:

La Camera potra', per il conseguimento dei suoi obiettivi:

- (1) Vendere, affittare o dare in locazione, ipotecare o altrimenti disporre dei propri beni, mobili o immobili.
- (2) Contrarre e ottenere prestiti o finanziamenti, pagare interessi e reattive condizioni, allo scopo di garantire i propri beni previa decisione del Consiglio.
- (3) Effettuare investimenti di beni, non indispensabili al funzimento della Camera, in qualsiasi fondo e in conformita' con la legge stabilita per tali investimenti.
- (4) Generalmente disporre dei propri beni in maniera tale da perseguire i propri obiettivi SEMPRE A CONDIZIONE CHE nessuna delle proprie attivita' sia effettuata al fine di trarre profitti da essere divisi tra alcuni o tutti i suoi soci.
- (5) Esercitare quei poteri conferiti dalla Sezione 17 dell' Atto e non espressamente esclusi dai precedenti articoli.

PARTE III: I SOCI:

6. Requisiti

Qualsiasi persona fisica o giuridica, corporazione, ente governativo, semi governativo, sia italiano che australiano puo' richiedere di associarsi previa accettazione del Consiglio e **SEMPRE A CONDIZIONE CHE** il richiedente sia una persona d'affari o professionista o persona fisica che rappresenti un ufficio governativo statale o semi-statale, che conduca una azienda o societa', pratici una professione o sia il legale rappresentante di una organizzazione commerciale, industriale, manifatturiera, industria statale o semi-statale o un' organizzazione professionale o chi, come singolo individuo persona fisica, sia interessato a promuovere e sviluppare scambi commerciali o professionali tra Italia e Australia e **SEMPRE A CONDIZIONE CHE** il candidato sia, secondo quanto stabilito dal Consiglio, persona rispettata e rispettabile.

7. Nomina:

7.1 La nomina di socio deve:

- (1) essere fatta da un socio della Camera secondo quanto indicato nell' Allegato 1 di queste Statuto o altro modulo approvato successivamente dal Consiglio
- (2) essere presentata al Segretario Generale della Camera.

7.2. Ricevuta la candidatura il Segretario Generale la dovra' sottoporre quanto prima al Consiglio il quale decidera' se approvarla o rifiutarla.

7.3 Qualora il Consiglio approvi la candidatura questa sara' successivamente comunicata al socio dal Segretario Generale il quale contestualmente chiederà il pagamento della relativa quota che dovra' essere versata, entro ventotto (28) giorni dall'avvenuta ricezione cosi' come stabilito dal presente Statuto, a titolo di tassa d'iscrizione e iscrizione annuale.

7.4 Il Segretario Generale una volta ricevuto il pagamento entro i termini stabiliti all' art.7.3 provvedera' ad annotare il nome del candidato nel registro dei soci e, una volta che il nominativo sara' registrato, il candidato diventera' Socio della Camera.

8. Perdita del titolo di socio:

Il socio perdera' tale qualifica "*ipso facto*" se:

- (1) (persona fisica) decede o perde la capacita' di intendere e volere;
- (2) rinuncia come stabilito dall'art.10;
- (3) viene rimosso dal libro soci a seguito di decisione del Consiglio ed in conformita' a quanto stabilito all'art. 14;
- (4) diventa moroso cosi' come stabilito all'art. 15.

9. Diritti non alienabili dei Soci:

I diritti, privilegi e obblighi che derivano dalla titolarita' di socio:

- (1) non possono essere trasferiti ad un'altra persona; e
- (2) terminano con la perdita della qualifica di socio.

10. Rinuncia da parte del socio:

- 10.1 Il socio della Camera non può rinunciare alla qualifica di socio salvo quanto stabilito da questo articolo.
- 10.2 Il socio della Camera che sia in regola con i pagamenti stabiliti potrà rinunciare alla propria qualifica di socio, notificando (nel periodo di un mese (1) o altro periodo stabilito dal Consiglio) e manifestando per iscritto al Segretario Generale l'intenzione di rinunciare; alla scadenza del 30 giorno il socio perde tale qualifica.
- 10.3 Qualora il socio perda tale qualifica, come stabilito al precedente art.10.2 sarà compito del Segretario Generale effettuare la cancellazione dal libro soci scrivendo la data di cessazione.
- 10.4 Qualora un socio perda tale qualifica dovrà comunque adempiere tutte quelle obbligazioni ancora dovute alla Camera per il periodo precedente alla sua cancellazione dal libro soci.

11. Libro soci:

- 11.1 Il Segretario Generale dovrà creare e mantenere un registro soci ove sia specificato il nome e l'indirizzo e la data nella quale il socio è stato iscritto.
- 11.2 Il libro soci dovrà essere tenuto nella sede della Camera e potrà essere consultato, in orari d'ufficio, da qualsiasi socio della Camera e potrà essere richiesta, qualora stabilito dal Consiglio, una quota amministrativa per la consultazione.

12. Compensi, Iscrizioni, etc.:

- 12.1 Il socio della Camera dovrà pagare un compenso annuale, tale somma sarà stabilita periodicamente dal Consiglio.
- 12.2 Le iscrizioni dovranno essere pagate entro il 1 gennaio di ogni anno. Ogni socio che si associa alla Camera dopo la data del 30 giugno pagherà una tassa d'iscrizione proporzionale al rimanente periodo e che sarà stabilita dal Consiglio.

13. Responsabilità dei Soci:

I soci sia ordinari che onorari non sono responsabili delle obbligazioni assunte dalla Camera in nome proprio; la responsabilità sarà limitata ai debiti assunti in nome proprio dal socio nei confronti della Camera oltre che per le somme stabilite all'art.12

14. Disciplina dei Soci:

- 14.1 Se il Consiglio ritiene che un socio abbia:

- (1) costantemente rifiutato o violato le regole stabilite da questo Statuto; o
- (2) insistentemente e volontariamente agito recando danno alla Camera;

il Consiglio potrà decidere di:

- (a) espellere il socio dalla Camera; o
- (b) sospendere il socio per un periodo di tempo determinato;

SEMPRE A CONDIZIONE CHE tali decisioni del Consiglio siano prese in buona fede e in conformità al diritto naturale. Le decisioni del Consiglio saranno ritenute lecite se avranno seguito le regole stabilite.

- 14.2 Un socio potrà fare appello contro una decisione di espulsione o sospensione presa dal Consiglio, inviando le proprie ragioni per iscritto alla sede della Camera entro sette (7) giorni

dal ricevimento della decisione di espulsione; tale appello sarà giudicato applicando le regole generali.

15. Membri morosi e domande rifiutate:

I soggetti la cui candidatura sia stata rifiutata o i soci che siano morosi nei pagamenti della quota associativa per oltre di tre (3) mesi, non avranno diritto alla qualifica di socio. Il Segretario Generale comunicherà al socio inadempiente la sua cancellazione dal libro soci; il nominativo sarà tenuto nella lista dei soci non in regola con i pagamenti o ai quali sia stata negata la qualifica di socio. È INTESO CHE la quota già pagata dal soggetto rifiutato sia restituita insieme alla notifica della esclusione decisa dal Consiglio.

16. Classi di Soci:

16.1 I soci della Camera saranno società o individui le cui candidature siano approvate dal Consiglio. Ci sono tre categorie di soci e sono:

- Sostenitori (aziende o persone fisiche);
- Corporate (società di persone o capitali);
- Individuali (persone fisiche).

16.2 Queste categorie potrebbero essere suddivise in soci esteri (soci residenti fuori dal territorio Australiano) e soci Inter-statali (i soci residenti in uno Stato o territorio d'Australia al di fuori del Nuovo Galles del Sud).

16.3 Oltre alla categoria soci cd. ordinari, vi è un'ulteriore classe di soci denominata onoraria.

17. Soci Onorari:

(1) Un socio onorario deve essere proposto per iscritto da un socio della Camera e tale proposta deve essere sostenuta da almeno due membri del Consiglio.

(2) La proposta di Socio Onorario verrà poi discussa durante un'assemblea del Consiglio. Se la maggioranza semplice dei soggetti appartenenti al Consiglio (presenti e votanti) vota in favore, allora la qualifica di socio onorario si intende concessa.

(3) Il socio onorario gode di tutti i diritti fino all'assemblea successiva al rinnovo del Consiglio (la cd Assemblea generale dei soci – in inglese *Annual General Meeting*) a seguito della quale potrà essere discusso il rinnovo per un ulteriore termine.

(4) I soci onorari non hanno diritto di voto ma a loro spettano tutti i diritti e doveri dei soci ordinari; non dovranno comunque pagare la quota associativa annuale.

18. Soci Corporate (Società)

18.1.1 Qualsiasi richiedente al quale venga conferita la qualifica di socio ordinario, come stabilito all'art. 7, sarà riconosciuto come socio corporate.

18.1.2 Tutti i soci corporate dovranno comunicare per iscritto al Segretario Generale la persona referente all'interno della società; qualora necessario il referente potrà essere cambiato, sempre per iscritto, comunicando il nominativo al Segretario Generale; rimarranno salvi tutti i diritti e non potrà essere richiesto il pagamento per una nuova sottoscrizione.

PARTE IV: Assemblee Generali

19. Assemblea generale dei soci:

Ad eccezione della prima assemblea generale dei soci, la Camera dovrà convocare l'assemblea almeno una volta all'anno e comunque non oltre i quattro (4) mesi successivi alla scadenza dell'anno finanziario della Camera.

20. Regole dell'Assemblea generale dei soci:

- 20.1 L'Assemblea generale dei soci sarà disciplinata dalla legge e dal presente Statuto e si terrà nel luogo data e ora stabilita dal Consiglio.
- 20.2 Oltre a quanto già stabilito e che potrebbe variare durante l'Assemblea annuale dei Soci, l'Assemblea dovrà svolgersi come segue:
- (1) Lettura della convocazione dell'Assemblea;
 - (2) Approvazione dei Verbali della Assemblea precedente;
 - (3) Relazione del Presidente;
 - (4) Relazione del Segretario Generale;
 - (5) Relazione di bilancio;
 - (6) Nomina di revisori dei conti onorari;
 - (7) Nomina degli avvocati onorari;
 - (8) Questioni da trattare sugli argomenti inseriti in agenda;
 - (9) Elezione dei membri del Consiglio;
- 20.3 L'Assemblea generale dei soci dovrà essere specificata come tale nella convocazione della stessa.

21. Assemblea straordinaria:

- 21.1 Il Consiglio può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, indire un'Assemblea straordinaria.
- 21.2 Il Consiglio potrà, qualora venga approvata da un quorum non inferiore al venti per cento (20%) del numero totale dei soci, indire un'Assemblea straordinaria.
- 21.3 La richiesta dei soci dovrà:
- (1) indicare lo scopo o gli scopi dell'Assemblea.
 - (2) essere firmata dai soci proponenti
 - (3) essere presentata al Segretario Generale
 - (4) potrà essere composta da molteplici documenti ognuno dei quali firmato da uno (1) o più dei soci proponenti.
- 21.4 Se il Consiglio non convoca un'Assemblea straordinaria entro un mese dalla data di presentazione della domanda al Segretario Generale, qualunque socio proponente potrà convocarla entro tre mesi, che decorreranno sempre dalla data di presentazione della domanda al Segretario Generale.
- 21.5 L'Assemblea straordinaria convocata da uno o più soci, così come stabilito al precedente art.21.4 dovrà svolgersi il prima possibile seguendo le stesse formalità stabilite per

l'Assemblea generale; qualunque spesa sostenuta dal socio per tale ultima finalita' potra' essere rimborsata da parte della Camera.

22. Avviso:

- 22.1 E' compito del Segretario Generale inviare all'indirizzo di tutti i soci iscritti e registrati, almeno 14 giorni prima della data stabilita, una comunicazione scritta con indicata la sede ove si terra' l'Assemblea il giorno e l'ora, oltre che la natura delle proposte oggetto di delibera.
- 22.2 Qualora per la natura dell'argomento trattato sia necessaria l'adozione di una delibera straordinaria, il Segretario Generale dovra', nel termine di 21 giorni feriali precedenti la data della convocazione, comunicarla a tutti i soci attraverso le modalita' stabilite al precedente art.22.1 e specificando, oltre che gli argomenti gia' previsti, l'intenzione di proporre la mozione *de quo* come mozione speciale.
- 22.3 Non si potra' trattare alcun argomento se non quelli espressamente previsti nella comunicazione di convocazione, salvo che quegli argomenti stabiliti in conformita' con quelli previsti al precedente art.20.2
- 22.4 Il socio che voglia proporre un'argomento prima dell'Assemblea generale dovra' comunicarla per iscritto al Segretario Generale il quale la dovra' includere nella convocazione successiva rispetto alla ricezione della comunicazione da parte del socio.
- 22.5 Qualora la notifica sia spedita per posta, il servizio di notifica sara' ritenuto compiuto se e' stato propriamente indirizzato e inviato al Socio per posta ordinaria prepagata o per fax presso l'ultimo indirizzo conosciuto del Socio.
- 22.6 L'omissione colposa della notifica reattiva alla convocazione dell'Assemblea Generale a qualsiasi Socio o a qualsiasi altra persona avente diritto a ricevere la notifica non potra' annullare il procedimento.

23. Procedure:

- 23.1 Nessuna mozione potra' essere decisa durante l'Assemblea salvo sia stabilita da un quorum di soci aventi diritto a votare cosi' come stabilito nel presente Statuto.
- 23.2 Le decisioni prese dall'Assemblea saranno considerate valide se prese con un quorum di almeno venti (20) soci.
- 23.3 Se, al momento dell'apertura dell'Assemblea generale, non e' raggiunto il quorum, l'Assemblea potra':
- (1) essere aggiornata nello stesso luogo trenta (30) minuti dopo rispetto all'orario originariamente stabilito e si potra' riprendere il meeting indipendentemente dal numero dei Soci presenti.
 - (2) essere aggiornata a un tempo e luogo da concordarsi e SEMPRE A CONDIZIONE CHE qualsiasi decisione attinente al presente articolo e stabilita all'art.23.3(1) sara' presa dai soci che stanno approvando la proposta all'Assemblea generale.

24. Presidente dell'Assemblea:

- 24.1 Il Presidente o, in sua assenza, il Vice-Presidente presiedera' ogni Assemblea generale della Camera.
- 24.2 Se il Presidente e il Vice-Presidente sono assenti all'Assemblea generale o impossibilitati ad agire, i soci presenti eleggeranno uno dei presenti.

25. Delibere:

- 25.1 Le delibere vengono adottate per alzata di mano salvo che prima, o durante la delibera, sia chiesta una verifica; il Presidente dichiarerà come la mozione sia passata ossia se all'unanimità od a maggioranza, in tale momento la mozione verrà inserita nel libro delle minute e da quel momento sarà prova del fatto che quella determinata mozione è passata o è stata respinta e con quale maggioranza.
- 25.2 Durante un'assemblea della Camera potrà essere richiesta la votazione su un determinato argomento da parte del Presidente o da almeno tre (3) consiglieri presenti.
- 25.3 Nel caso venga chiesta una votazione, la votazione dovrà essere decisa:
- (1) Immediatamente nel caso si debba decidere l'elezione del Presidente dell'Assemblea o su un aggiornamento della stessa.
 - (2) In qualsiasi altro caso, con i tempi e le modalità stabilite dal Presidente; la decisione presa sull'argomento sarà considerata decisione dell'Assemblea.

26. Delibere straordinarie:

Una delibera Camerale è considerata speciale se:

- (1) È approvata dai soci a maggioranza durante l'Assemblea generale convocata in forma scritta, menzionando l'intenzione di proporre tale delibera, almeno ventuno (21) giorni prima, così come stabilito da questo Statuto.
- (2) Qualora il Consiglio ritenga la delibera non possibile o praticabile, così come stabilito all'art. 26(1), la delibera potrà essere presa con le modalità stabilite dal Consiglio stesso.

27. Votazioni:

- 27.1 Ogni socio presente ad un'Assemblea generale ha diritto ad un (1) voto solamente.
- 27.2 Tutti i voti espressi durante un'Assemblea generale della Camera saranno dati personalmente.
- 27.3 In caso di parità di voti espressi su una determinata questione sorta durante l'Assemblea generale della Camera, si procederà a ripresentare il medesimo argomento una seconda volta. Il Presidente dell'Assemblea non avrà il diritto di voto sul medesimo argomento.
- 27.4 Il socio non avrà diritto di voto qualora non sia in regola con il pagamento della sua quota annuale o non sia stato tale per un periodo di tempo pari o superiore a sei mesi precedenti la data dell'Assemblea.

28. Conferimento di deleghe:

- 28.1 Come stabilito dal precedente art. (2) tutti i voti saranno espressi personalmente e nessun socio avrà il diritto di delega.
- 28.2 Ogni membro del Consiglio avrà il diritto a delegare per le votazioni un'altro/a membro del Consiglio, così come stabilito al successivo art 31.9, comunicando almeno ventiquattro (24) ore prima al Segretario Generale il nome del delegato e menzionando per quale Assemblea tale delega è conferita.

PARTE V: IL CONSIGLIO:

29. Poteri del Consiglio:

- 29.1 Le attività della Camera saranno gestite e controllate esclusivamente da un Consiglio osservando le leggi, Atti, Regolamenti, il presente Statuto e ogni altra delibera varata dalla Camera durante un'Assemblea:
- (1) Controllerà e organizzerà le attività della Camera.
 - (2) Potrà esercitare tutte le funzioni che potrebbero essere esercitate dalla Camera tranne quelle funzioni che, stabilite da questi articoli, dovranno essere esercitate da e durante l'Assemblea generale dei soci.
 - (3) Ha il potere di esercitare tali atti e prendere le decisioni idonee per gestire il buon funzionamento delle attività della Camera.
- 29.2 E' previsto un organo della Camera chiamato Esecutivo.
- 29.3 L'Esecutivo sarà composto dal Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere e il Segretario Generale della Camera.
- 29.4 L'Esecutivo sarà l'organo di consulenza del Segretario Generale e si riunirà periodicamente.
- 29.5 Durante le riunioni dell'Esecutivo il Segretario Generale dovrà predisporre:
- (a) la registrazione dei verbali delle riunioni;
 - (b) inviare copia dei verbali ai membri del Consiglio.
- 29.6 L'Esecutivo non ha il potere di:
- (a) prendere decisioni o procedere ad alcuna azione che risulti vincolante per il Consiglio e per la Camera;
 - (b) vincolare la Camera con soggetti esterni in qualsiasi modo, contrattualmente o in altra maniera;
 - (c) chiamarsi fuori non avendo potere di prendere alcuna decisione o intraprendere alcuna azione che sia vincolante sia per il Consiglio sia per la Camera, o vincolare la Camera in qualsiasi modo.

30. Costituzione e partecipazione:

- 30.1 Salvo, per i primi soci, quanto previsto nell'Atto alla sezione 21 il Consiglio dovrà essere composto da 13 persone, ognuno dei quali sarà eletto subito dopo l'Assemblea Generale dei soci come disciplinata all'art.31
- 30.2 I soggetti della Camera che, insieme al Segretario Generale, compongono l'esecutivo sono:
- (1) il Presidente;
 - (2) il Vice-Presidente; e
 - (3) il Tesoriere.
- 30.3(1) Il Consiglio sarà rinnovato ogni anno in base all'anzianità dei suoi componenti. Ad eccezione del Presidente, un quarto dei membri del Consiglio dovrà dimettersi subito prima dell'Assemblea generale dei Soci, in base all'anzianità, in tal modo i membri in carica da più tempo si dovranno dimettere. Nel caso si verifichi pari anzianità la rielezione verrà stabilita d'accordo tra i membri del Consiglio, o alternativamente al ballottaggio. Nessun membro del Consiglio che sia stato in carica per quattro (4) anni consecutivi, potrà candidarsi per la

rielezione salvo non siano passati almeno dodici (12) mesi dalla data di cessazione del precedente incarico.

30.3(2) Il Presidente rimarra' in carica come Presidente e come membro del Consiglio per la durata di tre anni, a partire dalla data di elezione fino al giorno nel quale si tiene l'Assemblea Generale dei Soci trascorsi i tre anni dalla sua nomina.

30.3(3) Il Presidente puo' essere cambiato a seguito di votazione e con una maggioranza pari a due terzi (2/3) dei componenti del Consiglio. Il Presidente non ha avra' diritto di voto. Entro sette (7) giorni dalla sua rimozione dall'incarico il Consiglio dovra' ricostituirsi per eleggere un nuovo Presidente.

30.3(4) Il Presidente non potra' ricoprire la posizione di Presidente o di Vice-Presidente o di membro del Consiglio per i due anni successivi alla sua rimozione e scadenza.

30.4 Il Consiglio potra' nominare un componente del Consiglio che ricopra la posizione fino alla successiva Assemblea generale dei soci durante la quale potra' essere riconfermato con le modalita' stabilite all'art.31.1

30.5 Un membro del Consiglio dimissionario sara' ri-eleggibile con le modalita' stabilite all'art.31.1

30.6 Tra i membri del Consiglio:

- (a) uno sara' nominato Presidente;
- (b) un altro sara' nominato Vice-Presidente; e
- (c) un altro sara' nominato Tesoriere;

come stabilito dall'art.30.7

30.7 Il Segretario Generale potra' indire una riunione dei membri del Consiglio entro sette (7) giorni dalla data del Consiglio, affinche' il Consiglio elegga:

- (a) il Presidente, solo nel caso la posizione del Presidente sia vacante;
- (b) un Vice-Presidente; e
- (c) un Tesoriere.

30.8 L'elezione dei sopra citati responsabili sara' presieduto dal Segretario Generale.

31. Elezione dei membri del Consiglio:

31.1 D'accordo con quanto stabilito dal art.30.4, le candidatura di chiunque ne faccia richiesta dovra' essere:

- (1) scritta, firmata da due soci della Camera oltre che espressamente approvata dal candidato stesso (che potra' essere sullo stesso documento di nomina);
- (2) inviata al Segretario Generale della Camera almeno sette (7) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea generale dei soci.

31.2 Se non vengono raggiunte sufficienti candidature per ricoprire le cariche vacanti, si procedera' a nominare i candidati dei quali e' pervenuta la nomina; ulteriori nomine saranno accettate all'Assemblea generale dei soci.

31.3 Se non perverranno ulteriori candidature le posizioni vacanti rimarranno tali.

- 31.4 Se il numero delle nomine ricevute e' uguale al numero delle posizioni vacanti da ricoprire, le persone candidate saranno convocate per essere elette.
- 31.5 Se il numero delle candidature ricevute e' superiore al numero dei posti vacanti, si procedera' al ballottaggio.
- 31.6 Il Consiglio sara' eletto al ballottaggio durante l'Assemblea generale dei Soci e dovra' nominare un responsabile del procedimento e due scrutinatori che non facciano parte del Consiglio, potranno essere soci della Camera o soggetti inviati a partecipare per scrutinare.
- 31.7 Il giorno dell'Assemblea Generale dei Soci dovra' essere consegnato a tutti i soci che partecipino al rinnovo del Consiglio una scheda con la lista dei candidati; tale scheda sara' distribuita anche in occasione di Assemblee straordinarie riunite per lo stesso motivo.
- 31.8 La procedura di votazione per il rinnovo del Consiglio potra' iniziare solo dopo l'apertura ufficiale dei lavori.
- 31.9 Lo spoglio dei voti comincera' a seguito della avvenuta compilazione da parte dei soci della scheda precedentemente distribuita. L'Assemblea sara' aggiornata e riiniziera' a seguito della comunicazione data dal responsabile del procedimento che comunichera' l'avvenuta conclusione dello scrutinio.
Una volta comunicati i risultati dell'elezione, tutti i consiglieri uscenti dovranno dimettersi.
- 31.10 Il Consiglio terra' la sua prima riunione entro una settimana dalla conclusione dell'Assemblea generale e procedera' ad eleggere un Presidente, un Vice-Presidente e un Tesoriere votando sia di persona che tramite delega.
- 31.11 Il Consiglio rimarra' in carica fino alla successiva Assemblea Genrale dei Soci o nel caso venga indetta un'apposita Assemblea straordinaria fino a che quest'ultima non elegga il nuovo Consiglio.
- 31.12 L' Esecutivo dovra' proseguire nell' adempimento dei compiti e nella realizzazione delle attivita' incaricategli dal Consiglio.
- 32. Il Segretario Generale:**
- 32.1 Il Consiglio potra' incaricare, per lo svolgimento delle proprie attivita', qualsiasi persona o Societa' (non socia); il titolo sara' "Segretario Generale" o qualsiasi altro titolo deciso dal Consiglio.
- 32.2 La nomina del Segretario Generale sara' fatta per un periodo di tempo ed alle condizioni economiche che il Consiglio riterra' adeguate.
- 32.3 Il Segretario Generale sara' nominato dal Consiglio previo gradimento, da comunicarsi tramite Ambasciata d'Italia, da parte del Ministero Affari Esteri e Ministero Attivita' Produttive.
- 32.4 Il Segretario Generale della Camera, una volta accettato l'incarico, dovra' comunicare alla Camera, in forma scritta, il proprio indirizzo di residenza.
- 32.5 E' dovere del Segretario Generale tenere copia dei verbali di:
- (1) tutte le nomine di responsabili dell'ufficio e dei membri del Consiglio;
 - (2) i nominativi dei membri del Consiglio presenti alle riunioni del Consiglio;
 - (3) tutte le attivita' discusse durante le riunioni del Consiglio.
- 32.6 Il Segretario Generale e' inoltre responsabile gestionale dell'amministrazione della Camera e ne e' il rappresentante legale.

- 32.7 I verbali delle attività camerali discusse dovranno essere controfirmati dal Presidente del meeting o dal Presidente in carica al meeting successivo.

33. Il Tesoriere:

E' responsabilità del Tesoriere della Camera assicurarsi che:

- (1) Siano tenuti tutti i documenti finanziari, inclusi i bilanci, i resoconti dei profitti e delle perdite, gli introiti e copia dei documenti di spesa;
- (2) sia preparato, insieme al Segretario Generale il bilancio preventivo annuale, da sottoporre al Consiglio;
- (3) sia presentato, ad ogni riunione del Consiglio, il rendiconto progressivo finanziario, incluse eventuali variazioni;
- (4) vengano registrate tutte le somme ricevute ed i pagamenti effettuati;
- (5) siano preparate, divulgate, e consegnate ai soci tutti i documenti finanziari e la posizione contabile della Camera.

34. Posizioni vacanti:

Ai fini del presente Statuto, si verifica la vacanza all'interno del Consiglio se un suo componente:

- (1) muore;
- (2) non risulta più socio o non ricopre più la posizione all'interno della società iscritta;
- (3) risulta sotto amministrazione controllata secondo quanto stabilito dal Codice Societario (Nuovo Galles del Sud);
- (4) si dimette dandone notizia scritta al Segretario Generale;
- (5) e' rimosso dalla posizione secondo quanto stabilito dall art.35;
- (6) viene dichiarato incapace di intendere e volere o secondo quanto stabilito dalle correlate leggi in materia;
- (7) e' assente senza l'autorizzazione data dal Consiglio per tre (3) riunioni consecutive del Consiglio;
- (8) non vuole o non possa firmare garanzie personali richieste dalle Banche o Istituti finanziari così come stabilito al successivo art.47.2

35. Rimozione del membro del Consiglio:

- 35.1 Durante un'assemblea il Consiglio potrà deliberare la rimozione dalla posizione di qualsiasi membro del Consiglio prima della sua cessazione naturale e potrà, sempre con delibera, nominare un'altra persona che rimarrà in carica fino alla scadenza stabilita per il suo predecessore.

36. Assemblee e Quorum:

- 36.1 Il Consiglio si incontrerà ad intervalli regolari nei luoghi e nelle date stabilite dal Consiglio stesso.

- 36.2 Altre assemblee potranno essere convocate dal Presidente o da qualsiasi membro del Consiglio.
- 36.3 Le assemblee del Consiglio dovranno essere comunicate dal Segretario Generale a tutti i membri del Consiglio con un preavviso di almeno quarantotto (48) ore (o altro termine deciso all'unanimità dal Consiglio) rispetto alla data e ora decisa.
- 36.4 La comunicazione inviata così come previsto al precedente art.36.3 dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
- 36.5 Il quorum decisionale per le Assemblee del Consiglio è di cinque 5 membri.
- 36.6 Nessuna decisione potrà essere presa senza il previsto quorum; qualora il quorum non sia raggiunto entro mezz'ora si procederà a riaggiornare l'Assemblea.
- 36.7 L'Assemblea del Consiglio:
- (1) sarà presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente
 - (2) qualora il Presidente o Vice Presidente siano assenti o impossibilitati a presiedere sarà scelto, di comune accordo, tra da uno dei consiglieri presenti.
- 36.8 Chiunque all'interno del Consiglio abbia un interesse economico in qualche attività della Camera lo dovrà comunicare ai membri del Consiglio, così come stabilito dall'Atto, e non avrà diritto di voto relativamente a tale argomento.

37. Delegazione del Consiglio a un Sottocomitato:

- 37.1 Il Consiglio potrà delegare, in forma scritta, a uno (1) o più sottocomitati (individuati dal Consiglio stesso) l'esercizio di alcune funzioni tranne le seguenti:
- (1) Questo potere di delega.
 - (2) Una funzione, che è un dovere, imposto al Consiglio dall'Atto o da altra legge.
 - (3) La spesa di fondi della Camera salvo sia stata espressamente approvata del Consiglio.
- 37.2 Le funzioni disciplinate da questo art. e delegate dal Consiglio potranno essere esercitate dal/i sottocomitato/i fino a che non vengano revocate; sarà comunque compito dei sottocomitati tenere il Consiglio regolarmente aggiornato sugli sviluppi di tali attività.
- 37.3 Le deleghe stabilite da questo articolo potranno essere limitate a seconda del tempo e delle circostanze o come stabilite qui di seguito, o come previsto dalla delega stessa.
- 37.4 Il Consiglio potrà comunque continuare ad esercitare le funzioni attribuite con delega.
- 37.5 Il Consiglio potrà, in forma scritta, revocare totalmente o parzialmente qualsiasi delega attribuita.
- 37.6 I sottocomitati potranno incontrarsi e aggiornarsi come e quando riterranno opportuno.

38. votazione e Decisioni:

- 38.1 Gli argomenti discussi durante un'Assemblea del Consiglio o durante gli incontri dei sottocomitati saranno decisi in seguito alla maggioranza dei voti espressi da parte dei presenti.
- 38.2 Ogni componente presente all'Assemblea del Consiglio, o di un sottocomitato (incluso il Presidente dell'Assemblea) ha diritto ad esprimere un (1) voto salvo nel caso di parità di voti; in tale ultima circostanza il Presidente potrà votare una seconda volta.

- 38.3 Salvo quanto stabilito dall'art. 36.5 il Consiglio potra' deliberare in assenza di uno o piu' membri del Consiglio.
- 38.4 Qualsiasi decisione presa, o che il Consiglio o sottocomitato avrebbe dovuto prendere, rimane valida ed efficace anche se in seguito viene individuato un vizio di forma nel conferimento della nomina o della qualifica al membro del Consiglio o sottocomitato.

PARTE VI: GENERALE:

39. Revisori dei conti

I revisori dei conti dovranno essere nominati durante l'Assemblea generale dei soci, qualora i revisori vengano, nel corso dell'anno, sostituiti o presentino le dimissioni (a seguito di fusione o altrimenti) il Consiglio avra' il potere di nominarne i nuovi salva la conferma di tale nomina da parte dei soci alla successiva Assemblea generale dei soci.

40. Membri Onorari del Consiglio:

L' Ambasciatore d'Italia e il Console Generale d'Italia del Nuovo Galles del Sud saranno membri onorari e permanenti della Camera e del Consiglio. Il Console Generale d'Italia del Nuovo Galles del Sud e l'addetto commerciale presso il Consolato Italiano del Nuovo Galles del Sud saranno invitati a presenziare tutti le Assemblee tenute dalla Camera. Il Consiglio potra' nominare un membro onorario del Consiglio scelto tra i soci della Camera. Non potra' essere nominato piu' di un membro onorario del Consiglio e tale nomina verra' riconsiderata dal Consiglio dopo l'Assemblea generale dei soci. Durante le assemblee del Consiglio il voto del membro onorario avra' valore consultivo, non deliberativo.

41. Resoconti:

La Camera dovra' inviare al Ministero delle Attivita' Produttive, tramite l' Ambasciata Italiana e Assocamerestero, cosi' come stabilito dall' Articolo 9 della Lege Italiana 518/70:

- (1) Il bilancio preventivo della Camera di Commercio Italiana entro il 31 gennaio di ogni anno con allegata la documentazione stabilita per quell'anno tramite la circolare del Ministero delle Attivita' Produttive;
- (2) Le considerazioni del Presidente e il rendiconto degli anni precedenti approvato dai revisori dei conti oltre che tutti quei documenti stabiliti dalla Circolare inviata dal Ministero delle Attivita' Produttive.

42. Proprieta' della Camera:

- 42.1 Nessun Socio potra' appropriarsi di oggetti o beni di proprieta' della Camera ne danneggiarli in alcun modo; i beni danneggiati dovranno essere riparati e quelli sottratti dovranno essere restituiti.
- 42.2 Sara' il Consiglio a decidere se i beni danneggiati o sottratti siano da riparare o restituire; il Socio che abbia causato tale danno sara' obbligato a risarcirlo e il relativo ammontare sara' determinato dal Consiglio.

43. Entrate e Spese:

Le entrate e le proprieta' della Camera saranno utilizzati esclusivamente per il raggiungimento dei fini statuari, non potra' essere distribuito tra i soci e i membri del Consiglio alcun dividendo ne in forma di bonus, indennita' o altro ne direttamente ne indirettamente SEMPRE CHE i riconoscimenti conferiti in buona fede siano per servizi resi o beni conferiti da parte del personale o dai soci della Camera alla Camera.

Quei consiglieri che riceveranno o autorizzeranno un pagamento in contravvenzione a quanto sopra stabilito si renderanno direttamente o solidalmente responsabili nel risarcimento di quanto ricevuto o autorizzato.

44. Conti Bancari:

Le somme di denaro ricevute dalla Camera dovranno essere depositate su un conto corrente camerale presso una banca che il Consiglio deciderà di volta in volta. Tutti i depositi dovranno essere effettuati tramite assegno bancario, autorizzati da un responsabile camerale e controfirmati da due (2) membri del Consiglio o alternativamente dal Segretario Generale e da un membro del Consiglio appositamente autorizzato. La situazione contabile dovrà essere sottoposta periodicamente al Consiglio per la ratifica e/o approvazione.

45. Regole Statutarie:

45.1 Gli regole contenute nel presente Statuto (incluso il nome) potranno essere cambiati, annullati o modificati da una delibera speciale approvata dall'Assemblea generale dei soci e successivamente autorizzate tramite Ambasciata d'Italia, dal Ministero delle Attività Produttive. Tali cambiamenti dovranno essere comunicati alla Commissione come stabilito dall'Atto.

45.2 Le regole registrate saranno vincolanti per la Camera e i suoi associati in egual misura come se fossero state sottoscritte e approvate da entrambi.

46. Il Logo:

46.1 La Camera dovrà avere un logo da apporre sopra il nome dell'Associazione scritto in caratteri leggibili.

46.2 Il logo non potrà essere utilizzato senza l'espressa autorizzazione del Consiglio e ogni uso del logo dovrà essere inserito nel libro dei verbali della Camera. L'apposizione del logo dovrà essere testimoniato dal Presidente e da un membro del Consiglio.

46.3 Il logo dovrà essere custodito dal Segretario Generale o da altra persona autorizzata dal Consiglio.

47. Fondi:

47.1 Le entrate della Camera saranno costituite da tariffe d'ingresso o sottoscrizioni annuali dei soci, donazioni o altra fonte determinata dal Consiglio.

47.2 I membri del Consiglio saranno obbligati, qualora venga deliberata dalla maggioranza dei votanti durante un'Assemblea, a firmare garanzie personali in favore di finanziatori o banche affinché vengano erogate somme di denaro indispensabili allo svolgimento delle attività quotidiane della Camera o alternativamente dovranno firmare un'indennità in favore di quei membri del Consiglio che abbiano garantito personalmente SEMPRE CHE le garanzie o indennità siano proporzionalmente limitate alla somma di denaro concessa alla Camera dall'ente finanziatore o dalla banca.

48. Filiali:

48.1 La sede centrale della Camera sarà a Sydney. Filiali autonome potranno essere costituite in altre città australiane a seguito di decisione da parte del Consiglio, previo consiglio da parte dell'Ambasciata Italiana in Australia, che ne determinerà la competenza territoriale.

48.2 Gli organi delle filiali saranno i seguenti:

(a) L'Assemblea dei Soci, composta da residenti camerale dello Stato ove la filiale è stabilita.

- (b) Il Comitato composto da sei (6) membri eletti annualmente dall'Assemblea.
- (c) Il Presidente, il Vice-Presidente e un Tesoriere, che saranno eletti dal Consiglio e che gestiranno i fondi delle filiali.
- (d) il Segretario Generale, che agira' come amministratore della filiale e organizzerà le attività della Camera. La sua nomina dovrà essere approvata dell'Ambasciata Italiana in Australia.

Il Consiglio sarà rinnovato ogni anno in base all'anzianità della collaborazione. Ad eccezione del Presidente, un quarto dei componenti il Consiglio si dovrà dimettere immediatamente prima l'inizio dell'Assemblea Generale, sulla base dell'anzianità di nomina cosicché i membri in servizio più anziani si dimetteranno. Nel caso di medesima anzianità sarà il Consiglio a determinare, di comune accordo o tramite ballottaggio, quali confermare. Nessun componente del Consiglio, ad eccezione del Presidente, che sia stato in carica per quattro (4) anni consecutivi sarà rieleggibile prima che siano passati dodici (12) mesi dalla scadenza del precedente mandato.

Il Tesoriere della filiale sarà responsabile per la tenuta dei libri contabili della filiali e di sottoporli ai revisori dei conti, inoltre verranno presentati all'Assemblea dei soci della Filiale tenersi che si terrà entro il 30 aprile di ogni anno.

48.3 Le filiali dovranno inviare al Ministero delle Attività Produttive, tramite Ambasciata d'Italia, ed entro trenta (30) giorni dalla loro approvazione:

- (1) Il bilancio preventivo della Camera di Commercio Italiana al 31 gennaio di ogni anno oltre che i documenti richiesti tramite circolare inviata dal Ministero delle Attività Produttive;
- (2) La relazione del Presidente e dei revisori dei conti relativa al precedente anno finanziario oltre che i documenti richiesti tramite circolare inviata dal Ministero delle Attività Produttive;

Copia di quanto sopra stabilito sarà inviata alla Camera di Commercio e Industria Italiana in Australia.

48.4. Le attività delle filiali dovranno allinearsi a quelle stabilite dalla Camera senza con esse contrastare o essere in conflitto, dovranno seguire gli stessi scopi di quelli della Camera senza contrastare o essere in conflitto con gli stessi. A tal fine saranno seguite le indicazioni fornite dall'esecutivo della Camera.

ALLEGATO 1
(art. 7.1)

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE

Data

Al Segretario Generale
CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA
ITALIANA IN AUSTRALIA INC.
Level 26
44 Market Street
Sydney, NSW, 2000

Il/I sottoscritto/i, con la presente, faccio/fanno richiesta di associarsi alla sopraindicata Camera di
Commercio e Industria Italiana in Australia Inc. e a tal fine allegano un assegno per l'ammontare di
A\$.....
Per la durata di un anno/6mesi anticipata al 31/12/

Nome e Cognome:

Azienda:

Indirizzo:

Telefono:

Facsimile: